

SOSPENSIONE (da un giudice di pace di Reggio Emilia)

(laddove parlo al plurale non impegno mai il parere dei colleghi, ma parlo sempre a titolo personale)

(dove parlo di gruppo di lavoro mi riferisco all'opinione prevalente emersa durante un corso tenuto a Firenze nel gennaio 2015 ma non a quella del Relatore)

**Art. 5        *Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato***

***1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.***

***2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.***

A richiesta del relatore, il gruppo concorde, senza dissensi dichiarati, ha espresso l'opinione che la sospensione non andrebbe mai concessa.

Circa le sanzioni pecuniarie è stato detto che le PA di fatto non procedono mai esecutivamente. Sicché si fiderebbe su una sospensione di fatto, unilaterale.

*Non è stato considerato però che il provvedimento non sospeso andrebbe pagato per evitare sia il raddoppio che l'esecuzione coattiva, nonché che il pagamento spontaneo comporta la cessazione del contraddittorio (v.).*

Quanto alle sanzioni accessorie (patente, sequestro ecc ...), nonostante il relatore abbia evidenziato che con la sospensione (o sospensiva) si decide all'80% tutta la controversia, il gruppo di lavoro concorde, o per lo meno senza dichiarati dissensi, ha espresso l'opinione che la sospensione non vada comunque mai concessa, in nessun caso.

Hanno anche detto che il provvedimento non è né impugnabile, né revocabile, né modificabile o integrabile con successivi provvedimenti.

Il gruppo ha espresso anche l'opinione che non vada fatta alcuna udienza preliminare per la sospensione.

Questi, in estrema sintesi, i punti operativi più salienti, emersi dall'incontro sulla sospensione.

MIE NOTE (non concordo con tali posizioni espresse dalla prevalenza dei presenti, non dal Relatore che le ha solo registrate)

Quando uscì il decreto legislativo 150 del 2011 non potemmo non convocare preventivamente le parti per deliberare sulla sospensione. (Così come non va metodicamente concessa la sospensione inaudita altera parte, altrettanto non può però neppure essere negata a priori la stessa, senza aver sentito le parti).

E ciò andava fatto in tempo utile, cioè quasi subito, per evitare di rendere a distanza di tempo un provvedimento di sospensione inutile, decorso magari l'efficacia di provvedimenti accessori ma cautelari.

Non è vero perciò che l'udienza per la sospensione non si possa fare ovvero possa essere non fatta. Il giudice, se richiesto, deve deliberare, sentite le parti (dice la legge).

Inizialmente perciò fissavamo (all'inizio da subito) due udienze, una per la c.d. "sospensiva" (ovvero deliberazione sulla sospensione richiesta) ed una successiva per il merito.

Senonché non solo all'udienza per la decisione sulla sospensione non veniva nessuno (spesso neppure il ricorrente) ma l'amministrazione non inoltrava alcuna difesa. Sicché la deliberazione avveniva comunque inaudita altera parte, così come prevede l'eccezionale decreto del secondo comma dell'articolo 5

A tal punto decidemmo di non convocare più nessuno e di decidere comunque "inaudita", d'intesa anche con le PA che non volevano le doppie udienze.

Per le sanzioni pecuniarie, a differenza di quanto espresso dal gruppo di studio, abbiamo adottato la sospensione sistematica, perché le PA non hanno mai assicurato che non avrebbero proceduto (anzi talora hanno proceduto). Le PA del resto ci hanno chiesto questa sorta di liberatoria dal loro obbligo di procedere, per evitare censure della Corte dei Conti.

Del resto, come detto, nel caso di mancata sospensione, l'eventuale pagamento cautelativo avrebbe fatto cessare la materia del contendere e comunque comportato (nel caso di accoglimento) rimborsi non immaginabili praticamente.

Per le sanzioni accessorie invece nel tempo (principalmente patenti per velocità od ebbrezza oppure sequestri e fermi di veicoli) ci siamo sempre regolati in questo modo:

-intanto nel caso del Tutor (più volte citato dal gruppo di studio) la sospensione della patente non è mai in discussione (quanto semmai il 126bis) in quanto il conducente non è mai accertato, né si dichiara, proprio per non avere la sospensione e la decurtazione dei punti; *per inciso occasionale non siamo neppure d'accordo sul cumulo perché è diverso il caso di chi commette una violazione da quello che va da Milano a Reggio Calabria a 200 km/h commettendo venti violazioni, tutte rigorosamente discontinue, nel senso che un punto d'uscita non coincide mai con un punto di rilevazione d'ingresso; la PA accertamente le rileva a singhiozzo (cioè una sì ed una no); tanto è vero che di recente ho annullato uno dei due verbali (di mia competenza) perché rilevati in due tratti consecutivi; in tal caso sì che si può ipotizzare un "cumulo" ex art. 8; molto diverso il cumulo nel caso di ZTL, sul quale andrebbe fatto un discorso a parte, ed a Reggio l'abbiamo fatto con centinaia di sentenze;*

-nei casi di contestazione di velocità invece, personalmente non mi sono mai trovato di fronte a violazioni veramente gravissime e pericolose per la pubblica incolumità, quanto (questo solo secondo me) a casi di superamento di poco del limite pur alto dei 40Km/h (spesso però imposto dalla PA in modo inadeguato alla natura della strada), sicché le PA non si sono mai opposte strenuamente ad eventuali sospensioni, badando soprattutto alla sanzione pecuniaria (va detto); anche da noi però taluno non la pensa così e non concede (almeno subito) la sospensione della sospensione della patente (cioè di fatto non restituisce la stessa)

-più delicato il caso del 186, nel quale spesso (se non sempre) noi ci rimettiamo al giudizio della commissione medica, sospendendo (dall'inizio od anche in seguito, nel caso anche con provvedimenti successivi al primo diniego) la sospensione della patente quando arriva l'idoneità medica (magari assicurandoci che sia già decorso un periodo adeguato di sospensione)

Questo è il nostro (riteniamo equilibrato) orientamento di procedere e decidere sulla “sospensione”-

Non concedere mai la sospensione, mentre crea problemi pratici per le sanzioni pecuniarie, costituisce del resto un vero e proprio giudizio anticipato per le “accessorie”, nel caso di diniego, dato che il ricorso quasi sempre viene fatto proprio solo per la “accessoria” e non per la “pecuniaria”. Negare sistematicamente la sospensione rende quindi inutili i ricorsi.

Anche la concessione della sospensione costituisce invero un giudizio anticipato, specie se alla fine la sanzione accessoria non viene ripristinata (ciò vale per la velocità perché nel 186 la ripristina già il giudice penale fissando, dopo quella iniziale “cautelare”, la vera e propria sanzione accessoria per lo più coincidente con il periodo della cautelare Prefettizia). Però così funziona ad es. la giustizia amministrativa e così sembra volere la legge già dall’art. 5. Tutto quanto perciò “si gioca” nell’udienza preliminare, che va fatta, ovvero va sostituita da un provvedimento cautelare adeguato anche inaudita, od al più con una breve e rapida (altrimenti i provvedimenti sono inutili) istruttoria per casi particolari, nonché sollecitando in tal caso espressamente le Amministrazioni a contraddire in modo attivo, almeno appunto per tali casi particolari, come incidenti stradali od altri casi simili e diversi da quelli abituali (186 142 193 ecc..).

E non ci pare vero come asserito dal gruppo che la sospensione che concediamo riguardi un sanzione accessoria nel caso di reato come il 186 (che sarebbe comunque una impropria sanzione anticipata) quanto piuttosto una sanzione di tipo “cautelare”, appunto anticipata, sulla quale possiamo deliberare non avendo la stessa (almeno non ancora fino alla deliberazione del giudice penale, pur con decreto penale) natura né penale, né accessoria, bensì appunto cautelare.

*Per inciso, diversa è la distinzione fra natura amministrativa o penale della sanzione accessoria, che riguarda altri problemi. Avendo di recente (se ben ricordo) la S.C. fissato la natura amministrativa delle sanzioni accessorie dei reati (sospensione patente – sequestro auto) ne deriverebbe che sulle stesse il giudice di pace, pur collegate ad un reato, può (di nuovo) deliberare.*

La distinzione invece fra sanzione cautelare ed accessoria è diversa ed anteriore a tale distinzione relativa solo all’ambito della “accessoria” stessa.

Scusate tutte le ripetizioni di termini, non ovviabili.

Alfredo Carbognani     Giudice di pace

Reggio Emilia

[Alfredo.carbognani@giustizia.it](mailto:Alfredo.carbognani@giustizia.it)

[Alfredo.carbognani@alice.it](mailto:Alfredo.carbognani@alice.it)

Farò seguito con altri contributi più meditati, permettendomi di sottoporli di nuovo all’illustre ed autorevole Relatore, se con questa riuscirò rispettosamente a raggiungerlo e mi concederà di disturbarlo ancora.